

Assicurazione Perdite Pecuniarie

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE (Polizza Collettiva n. 7 300 532)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è? La GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE - è un contratto di assicurazione a copertura delle perdite pecuniarie dell'Assicurato (Concessionario/venditore convenzionato alla rete CA Auto Bank) a seguito dell'intervento di riparazione effettuato direttamente da quest'ultimo o da una qualsiasi officina nel territorio di estensione della copertura.



Che cosa è assicurato?

Garanzie di base:

- ✓ Il Contratto copre le perdite pecuniarie dell'Assicurato a seguito di un Guasto occorso ai componenti elencati a seconda della formula contrattuale prescelta, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del Veicolo in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore
- ✓ La liquidazione della Prestazione avviene nei confronti dell'Assicurato oppure, per conto di quest'ultimo direttamente all'officina riparatrice e incaricata dell'intervento.
- ✓ Nel caso in cui la riparazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, la Compagnia indennizza in relazione ai costi dei pezzi e delle parti componenti necessari per ripristinare il regolare funzionamento del Veicolo.
- ✓ Massimale: L'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.
- ✓ L'Indennizzo non è dovuto nel caso in cui il Veicolo assicurato sia ancora coperto dalla Garanzia della Casa Costruttrice.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i Veicoli:

- ✗ non immatricolati in Italia; con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg;
- ✗ nuovi e con potenza del motore superiore a 499 kw
- ✗ non venduti dai concessionari/venditori della Rete CA Auto Bank
- ✗ oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice dell'autoveicolo; le cui parti originali non siano state sostituiti da parti originali o da equivalente qualità; siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i quad e i veicoli adibiti a carro funebre;
- ✗ diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale.
- ✗ i veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

- ! circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);
- ! da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa;



Dove vale la copertura?

La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto: il Contraente/Assicurato ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla Compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, l'Assicurato ha l'obbligo di pagare il premio.

- **Nel corso del contratto:** il Contraente/Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del veicolo.
- **In caso di sinistro:** denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi. L'Assicurato deve, inoltre, darne avviso al Gestore secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione e comunicare alla Compagnia e/o al Gestore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo. L'Assicurato deve inoltre collaborare con il Gestore per la corretta istruzione del sinistro.



Quando o come devo pagare?

- Il Premio è dovuto dall'Assicurato in via anticipata e in un'unica soluzione con riferimento a ciascun Veicolo per il quale l'Assicurato chiedi l'attivazione della copertura attraverso il sistema informatico online del Contraente entro 48 ore dalla vendita del veicolo;
- Non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento;
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ciascun Veicolo deve essere inserito in copertura dall'Assicurato tramite trasmissione informatica della Comunicazione di Veicolo Sottorischio da mettere a disposizione dalla Compagnia. La copertura assicurativa per ciascun Veicolo già inserito in copertura dal Contraente è efficace per la durata di 12 mesi e decorre:

- dalla data di consegna del Veicolo, se a tale data non residui la garanzia del costruttore e avrà durata di 12 (dodici) mesi;
- dalla data di scadenza dell'eventuale residuo di garanzia del costruttore (se inferiore a 12 mesi) e potrà avere una durata mensile variabile da 1(uno) a 12 (dodici) mesi, in modo tale che la data di scadenza della copertura assicurativa coincida con il dodicesimo mese successivo alla vendita del Veicolo all'Acquirente. In ogni caso il Contraente/Assicurato pagherà comunque un premio minimo di 6 (sei) mesi di copertura indipendentemente dalla durata residua della copertura stessa;

La copertura sul singolo Veicolo rimane in vigore per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di vendita del Veicolo.

In ogni caso, la garanzia cessa in caso di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- recesso dal contratto;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto:

in caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione. La polizza cesserà decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso;

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di:

- pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. L'Assicuratore tratterà il premio pagato ;
- rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute.

Il Premio rimarrà acquisito dell'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: **GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**
(polizza n. 7 300 532)



Data di realizzazione: **Settembre 2023**

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: www.covea-affinity.com, e-mail: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: www.covea-affinity.com, e-mail: contacts@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.378.140.864,86 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.595 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.139 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 419% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 184%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.540.731.969,68 euro di cui per riserve 968 799 556.35 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.215 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 304 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.907% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 477%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il Contratto prevede la copertura assicurativa per le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato per le riparazioni effettuate in relazione ai Guasti occorsi ai Veicoli venduti ai propri clienti e alla formula contrattuale scelta per ogni singolo Veicolo.

PER I VEICOLI TERMICI, VEICOLO IBRIDO, VEICOLO IBRIDO PLUG-IN

FORMULA TOP

Sono coperti gli Autoveicoli usati a combustione, ibridi con meno di 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni specificatamente indicate.

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.

FORMULA PLUS

Sono coperti gli Autoveicoli usati a combustione, ibridi oltre i 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

Per gli autoveicoli:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappo del basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.
- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico, gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto di alimentazione:** turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa di iniezione dell'aria, centralina controllo motore (no riprogrammazioni) pompa del carburante, valvola EGR, debimetro, regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, alternatore, motorino di avviamento, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacristalli, bobina di accensione, sensore livello carburante (immerso), motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS: il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un componente coperto.

Coperture specifiche per i Veicoli Ibridi / Ibridi Ricaricabili:

Sono coperti in aggiunta:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.

La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile sarà coperta solo a seguito della perizia di un esperto nominato dal Gestore.

La decisione sulla sostituzione della batteria sarà in capo al Gestore se la capacità della batteria scende al di sotto delle raccomandazioni del costruttore.

PER I VEICOLI ELETTRICI

FORMULA TOP

Sono coperti i **Veicoli usati con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, ad eccezione delle parti usurate e di quelle specificatamente escluse.

FORMULA PLUS

Sono coperti i **veicoli elettrici usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacristalli, motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS: il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un componente coperto.

PER I CAMPER

FORMULA TOP

Sono coperti i **camper ibridi e termici con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore come per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle specificatamente escluse.

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli.

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

FORMULA PLUS

Sono coperti i **camper termici e ibridi con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, nei limiti dei tempi previsti dal costruttore come per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle specificatamente escluse.

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli - Formula Plus:

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

PER LE MOTO

FORMULA TOP

Sono coperte le Moto con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.

Il contratto copre la sostituzione o la riparazione di parti meccaniche ed elettriche del Veicolo assicurato, compresa la manodopera (sulla base dei tempi della casa costruttrice), nella misura in cui l'intervento non sia conseguente alla normale usura delle parti sulla base del chilometraggio, o il loro deterioramento a seguito di un uso anomalo del Veicolo assicurato, ad eccezione delle parti usurate e di quelle specificatamente escluse.

FORMULA PLUS

Sono coperte le Moto con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti:

- **Motore:** tutte le parti interne lubrificate del blocco e della testa dei cilindri, guarnizione della testa e guarnizione della base, bilancieri, valvole (a meno che non siano bruciate), guide, aste, punterie, alberi a camme, sistema di distribuzione, alternatore e motorino di avviamento, pompa dell'olio, pompa dell'acqua, pistoni e anelli, spinotti dei pistoni, bielle, cilindri, boccole, cuscinetti, albero motore e cuscinetti, trasmissione primaria (eccetto la frizione) carter motore (solo in seguito al guasto di un componente garantito).
- **Scatole degli ingranaggi:** Ingranaggi (tranne quelli di uscita), alberi, forcelle, fermi, cuscinetti, carter (solo se conseguenza del guasto di un componente garantito).
- **Alimentazione:** Carburatore, distributore, pompa di alimentazione, iniettori (solo in caso di guasto elettrico).
- **Impianto frenante:** sensori, gruppo abs, centralina, gruppo idraulico, centralina antislittamento.
- **Componenti elettrici:** motorino di avviamento, alternatore, centralina di accensione, centralina di iniezione, centralina di gestione della carburazione, sensori dei componenti garantiti.
- **Trasmissione** (solo per i modelli con trasmissione secondaria cardanica): albero di trasmissione secondario, giunto cardanico, albero cardanico, coppia conica.

Inoltre, sono coperti solo i giunti necessari alla riparazione in garanzia.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PER I VEICOLI TERMICI, VEICOLI IBRIDI, VEICOLI IBRIDI PLUG-IN FORMULA TOP

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e copriuota;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;

- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5000;
- Allarmi, autoradio, apparecchiature audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in "COSA NON È MAI GARANTITO".

FORMULA PLUS

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per gli Autoveicoli ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Il cruscotto, le bocchette di ventilazione e i comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- Cavo di ricarica della batteria;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

PER I VEICOLI ELETTRICI

FORMULA TOP

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5.000;
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

FORMULA PLUS

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per i veicoli elettrici ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

PER I CAMPER

FORMULA TOP

Stesse esclusioni per gli Autoveicoli formula Top ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/ sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

FORMULA PLUS

Stesse esclusioni per gli Autoveicoli formula Plus ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive. Tetti a soffietto /sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

PER LE MOTO

FORMULA TOP

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia consecutiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la prima della condizione che si verifica esclude l'altra)
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture delle molle;
- Dischi della frizione
- Dischi, pastiglie dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

FORMULA PLUS

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" Formula Plus per le Moto ed in particolare sono esclusi:

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione; -
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia successiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la condizione che prima si verifica esclude l'altra).
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti; -
- Gli specchietti retrovisori
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture;
- Dischi della frizione
- Dischi, pastiglie e i dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di

- bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

PER TUTTE LE FORMULE CONTRATTUALI E TUTTI I VEICOLI

“COSA NON E' MAI GARANTITO”

- Corrosione
- Parti non sottoposte a manutenzione secondo le raccomandazioni del produttore
- Guerre, rivolte, terrorismo, radiazioni nucleari
- spese di manutenzione e quelle relative all'usura del veicolo coperto
- Sinistri esistenti prima della data di entrata in vigore della copertura
- Eventi coperti da altri contratti assicurativi (come l'assicurazione auto)
- Conseguenze di una precedente errata riparazione.
- Interventi preventivi e la sostituzione o riparazione di componenti garantiti quando questi interventi sono causati da Usura, o quando la loro sostituzione è raccomandata come misura preventiva dal professionista dell'automobile (c.d. interventi di buona pratica) senza che sia stato dimostrato un malfunzionamento
- Operazioni di pulizia, comprese quelle su parti coperte;
- I costi di collaudo del veicolo garantito;
- Danni a parti non coperte anche se causate da componenti coperti
- Interventi volti a eliminare il rumore o le vibrazioni;
- Controlli, regolazioni e messa a punto, equilibratura delle ruote;
- Ricarica e aggiornamento di software o applicazioni;
- Riprogrammazione non necessaria per il funzionamento di un componente sostituito in garanzia;
- Ispezioni tecniche obbligatorie e qualsiasi anomalia rilevata durante tali ispezioni che non costituisca un evento casuale;
- I costi degli interventi necessari per rendere il veicolo conforme alle nuove normative, e in generale ogni forma di aggiornamento tecnico, anche se conseguente a un guasto normalmente garantito;
- Spese di viaggio e di traino;
- I costi delle ispezioni tecniche obbligatorie o volontarie, nonché quelli relativi a qualsiasi anomalia riscontrata durante l'ispezione;
- Le spese sostenute per l'eventuale fermo del veicolo e le spese di custodia;
- Danni derivanti da un attacco informatico.
- Le spese per il controllo tecnico obbligatorio o volontario, nonché quelle relative ad eventuali anomalie riscontrate nel corso di tale controllo
- I lubrificanti e i fluidi vari sostituiti, tranne nel caso in cui un intervento, coperto dalla garanzia, lo richieda.

Sono esclusi:

I danni o gli interventi risultanti e/o derivanti:

- da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia affidato a qualsiasi titolo; •
- da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dalla casa costruttrice;
- dal guasto di un componente non coperto dal presente Contratto;
- da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del Veicolo, anche se effettuate dal Costruttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali della Casa Costruttrice;
- da difetti strutturali di costruzione, per i quali il Costruttore ha dato avvio a una campagna di richiamo;
- da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche del Costruttore;
- da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice dal momento della vendita del veicolo e durante il periodo di validità della copertura;
- da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di veicolo;
- da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sui Veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto;
- da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa;

	<p>circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un difetto di costruzione del Veicolo; - da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo; - da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo; - da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario; - dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo; - dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto; - da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione; - da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore; - i danni imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento. - i danni causati dal Riparatore. - Qualsiasi danno in presenza di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo. - i danni coperti dalla garanzia del Costruttore. - i danni verificatisi a seguito di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine. - i danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo. - i danni la cui origine è anteriore alla data di effetto del presente Contratto o posteriore alla sua scadenza. - i danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza. - i danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul Veicolo. - Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi l'Usura o il Deterioramento per origine.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

È previsto un massimale pari ad euro 5.000,00 per la batteria di trazione per i veicoli elettrici (ad esclusione della batteria da 12V e della batteria di servizio) e per i veicoli termici, ibridi e plug in.

L'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Per attivare la copertura assicurativa, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla società Gestore una denuncia di Sinistro in forma scritta recante:

- descrizione di data, luogo e cause del Sinistro;
- dati del Veicolo, del proprietario del Veicolo;
- gli estremi della polizza e della Comunicazione di veicolo sottorischio;
- un recapito telefonico del Proprietario del Veicolo;
- luogo dove si trova il Veicolo.

Tali informazioni dovranno essere corredate da tutta la documentazione utile all'istruzione e valutazione del Sinistro da parte del Gestore.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata per iscritto ai seguenti recapiti:

Servizio tecnico
Via Enrico Tazzoli n. 6, Milano (MI)
tramite e-mail all'indirizzo: ca-autobank.it@opteven.com

	<p>Per chiarimenti in relazione alle procedure di denuncia del Sinistro, il l'Assicurato può contattare il seguente recapito telefonico: Tel. +39 0287293450- fax +39 0236046495</p> <p>In ogni caso la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: Sono previste prestazioni direttamente fornite da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	<p>In caso di recesso per Sinistro: Fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali e di legge. In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. L'Assicuratore tratterà il premio pagato; rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte. <p>Il Premio rimarrà acquisito dall'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.</p> <p>In tutti gli altri casi di cessazione della garanzia non è previsto il rimborso.</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	In caso di mancato pagamento del Premio da parte del Contraente/Assicurato la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15 giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio. La copertura riprende dalle ore 24 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto dell'Assicurato di esercitare il diritto di ripensamento..
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di recesso per Sinistro: la polizza cesserà decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso; - perdita totale del Veicolo oggetto di copertura per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo; - recesso dal contratto; - confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione; - trasferimento di proprietà del Veicolo tra privati in caso di mancata comunicazione alla Compagnia nel termine di 30 giorni dal trasferimento



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Concessionari/venditori di Veicoli convenzionati alla Rete di CA Auto Bank che desiderano tutelarsi per le spese sostenute nell'ambito della garanzia post-vendita al fine di effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei guasti occorsi ai Veicoli venduti.



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la Polizza potranno essere inoltrati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,</p> <p>a MMA IARD S.A. Ufficio Reclami c/o Opteven Via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano (MI); e-mail: MMA_reclami@opteven.com</p> <p>Il Servizio Reclami del Gestore Sinistri della Compagnia, quale funzione aziendale incaricata provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Oppure</p> <p>all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales - 4 Place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



AFFINITY

**GARANZIA CA AUTO BANK – PERDITE
PECUNIARIE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

(in applicazione alla polizza collettiva n. 7 300 532)

SET INFORMATIVO

Edizione ed. 09/2023

Ultimo aggiornamento 15/09/2023

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

**Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari**

SOMMARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CHE TIPO DI POLIZZA È LA GARANZIA CA AUTO BANK – PERDITE PECUNIARIE

SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE

CAPITOLO 1 VEICOLI TERMICI, VEICOLO IBRIDO, VEICOLO IBRIDO PLUG-IN

ART. 1. VEICOLI ASSICURABILI

ART. 2. LE GARANZIE

CAPITOLO 2 VEICOLI ELETTRICI

ART. 3. VEICOLI ASSICURABILI

ART. 4. LE GARANZIE

CAPITOLO 3 CAMPER

ART. 5. VEICOLI ASSICURABILI

ART. 6. LE GARANZIE

CAPITOLO 4 MOTO

ART. 7. VEICOLI ASSICURABILI

ART. 8. LE GARANZIE

CAPITOLO 5 ELEMENTI COMUNI DELLA COPERTURA

ART. 9. COSA NON È MAI GARANTITO

ART. 10. ESCLUSIONI SPECIFICHE

ART. 11. DOVE VALGONO LE COPERTURE

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 12. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

ART. 13. DATA DI DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA

ART. 14. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

ART. 15. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 16. QUALI OBBLIGHI CI SONO

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 17. DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

ART. 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

ART. 19. RECLAMI

ART. 20. CORRISPONDENZA

INFORMATIVA PRIVACY

ASSICURATO

Il Concessionario convenzionato alla rete CA Auto Bank che aderisce al programma assicurativo contro le perdite pecuniarie "**GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**" e che ha completato e sottoscritto la "proposta di adesione al programma" che gli viene fornito dal Contraente e la cui affiliazione è stata conseguentemente comunicata dal Contraente all'Assicuratore e non è stata cancellata dal Contraente.

ASSICURATORE/COMPAGNIA

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, con sede legale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n.775 652 126 ed iscritta all'elenco annesso IVASS al n.II.00075

AUTORIZZAZIONE

Approvazione data al Riparatore da parte dell'Assicuratore o dal Gestore da questo incaricato in base ad apposita convenzione, per riparare il Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

AUTOVEICOLO: Un veicolo usato venduto da un Convenzionato della Rete Assicurata CA Auto Bank per il quale è stata rilasciata una garanzia commerciale. Veicoli usati; immatricolati in Italia, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e cose e con potenza del motore non superiore a 499 Kw

CAMPER/AUTOCARAVAN

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

CLIENTE O CLIENTE FINALE

il proprietario di un veicolo acquistato dall'Assicurato e che beneficia di una Garanzia Convenzionale fornita dall'Assicurato.

CONCESSIONARIO VENDITORE

Il Concessionario, assicurato e beneficiario, convenzionato alla rete CA Auto Bank. che ha sottoscritto l'assicurazione contro le perdite pecuniarie al fine di garantire i veicoli venduti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nell'ambito della Polizza "**GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**" il Contraente è CA Auto Bank S.p.A. con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino, P.IVA08349560014 che stipula l'assicurazione per conto dei Concessionari Convenzionati.

CONTRATTO

il contratto di assicurazione collettiva contro le perdite pecuniarie, concluso tra l'Assicuratore e il Contraente al quale aderisce l'Assicurato mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto di Assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può confliggere con quello del Contraente o dell'Assicurato

COSTRUTTORE

Casa produttrice del Veicolo.

DATA DI DECORRENZA

La decorrenza della polizza collettiva è da considerarsi dalla data di sottoscrizione del Modulo di adesione da parte del Concessionario convenzionato con il Contraente.

La copertura per ciascun veicolo decorre dalla data di vendita del veicolo, se a tale data non residui la garanzia del Costruttore, o dalla data di scadenza dell'eventuale garanzia del Costruttore.

FORMULE CONTRATTUALI

Identificano le diverse combinazioni di coperture offerte dall'Assicuratore che differiscono per ambito di operatività, servizi richiesti, limitazioni, esclusioni, massimali.

GARANZIA LEGALE O CONVENZIONALE DEL CONCESSIONARIO E/O DEL COSTRUTTORE (c.d. GARANZIA ESTERNA)

La garanzia legale per i difetti di conformità e/o i vizi del bene venduto a cui, in relazione alla vendita di un veicolo usato, è tenuto il Concessionario, in base alla legge italiana e, in particolare, in base al Codice del Consumo, nel caso in cui l'acquirente del veicolo sia un consumatore, così come definito dallo stesso Codice del Consumo, ovvero in base al codice civile, nel caso in cui l'acquirente del veicolo, non sia un consumatore e che si intende dovuta per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto del Veicolo ai sensi dell'art. 132 ss del Codice del Consumo – Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GESTORE

Soggetto incaricato della gestione dei sinistri. Nell'ambito della Polizza "Garanzia CA Auto Bank – perdite pecuniarie" è OPTIVEN ITALIA S.r.l. avente sede legale in Via E. Tazzoli 6, 20154 Milano (MI)- Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09713280965.

GUASTO

Malfunzionamento o mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e delle parti componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante, a causa di una rottura imprevista o di un guasto meccanico, elettrico o elettronico. In ogni caso, non sono compresi in questa definizione (i) gli incidenti stradali o qualsiasi fatto esterno o (ii) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente citate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative a ciascuna Formula contrattuale in quanto componenti escluse.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MODULO DI ADESIONE

Documento predisposto dell'Assicuratore, contenente la dichiarazione di adesione al contratto Programma assicurativo, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

MOTO

Veicoli a due ruote senza carrozzeria categoria L3 e muniti di motore e cilindrata superiore a 50 cm cubici a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h. Sono equiparati a motocicli anche i tricicli e i motocicli devono essere immatricolati in Italia.

NORMALE USURA

Fenomeno osservato confrontando lo stato delle parti danneggiate, il chilometraggio e il tempo di utilizzo con il potenziale operativo medio solitamente attribuito ad esse dalla casa costruttrice del veicolo.

PARTE USURATA

Parte del Veicolo che, in virtù della sua funzione, richiede una sostituzione periodica, legata alla manutenzione o al normale utilizzo del veicolo e non a un guasto.

PERIODO ASSICURATIVO

Durata della copertura per ogni Veicolo assicurato.

PIANO DI REVISIONE E DI MANUTENZIONE

Insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla Casa Costruttrice, che devono

essere effettuati sul Veicolo durante la vigenza dell'Assicurazione, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, in ottemperanza e nei termini di quanto previsto dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.

PREMIO

Importo, comprensivo delle imposte di assicurazione, dovuto dall'Assicurato per il tramite del Contraente alla Compagnia di Assicurazione per la copertura prestata in base al presente Contratto di Assicurazione.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

L'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore all'Assicurato ai sensi della presente Polizza contro le perdite pecuniarie "Garanzia CA Auto Bank – perdite pecuniarie"

RETE CONVENZIONATA

Rete convenzionata con CA Auto Bank compresi centri autorizzati per le riparazioni (autofficina o service).

RIPARATORE

in caso di Guasto che si verifichi in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, l'officina che effettuerà le riparazioni del Veicolo in Italia, previa Autorizzazione oppure se il Guasto si verifica all'estero e la riparazione è effettuata fuori dall'Italia, il soggetto che effettuerà la riparazione fuori dal territorio italiano.

SERVIZIO TECNICO

La struttura del Gestore costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando:

- (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori;
- (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione.

SET INFORMATIVO

Insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni e dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Adesione.

SINISTRO

Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico sinistro.

VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Valore del Veicolo come risultante dal listino Eurotax Blu, al momento del sinistro.

GLOSSARIO

VEICOLO ASSICURATO

Si intendono gli Autoveicoli, le Moto, i Camper e i veicoli commerciali leggeri che siano venduti dai concessionari /venditori della Rete convenzionata da

CA Auto Bank e immatricolati in Italia ed identificati nel Modulo di Adesione

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Veicoli destinati al trasporto di cose e con un peso a pieno carico massimo consentito di 3,5 tonnellate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità e limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: Settembre 2023.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

CHE TIPO DI POLIZZA E' LA GARANZIA CA AUTO BANK – PERDITE PECUNIARIE

La Polizza "**GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**" è una Polizza a copertura delle Perdite Pecuniarie degli Assicurati convenzionati alla Rete CA Auto Bank

CA Auto Bank in qualità di Contraente, fornisce ai Concessionari Venditori Convenzionati, una copertura assicurativa per la protezione delle perdite pecuniarie derivanti dagli obblighi di legge in materia di garanzia sui Veicoli usati venduti dal Concessionario/venditore stesso e riconducibili ai requisiti di eleggibilità previsti dalla presente polizza.

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato, a titolo di indennizzo, i costi, sostenuti dall'Assicurato per le parti di ricambio e la manodopera necessari alla riparazione del Veicolo, qualora durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa si verifichi un Guasto ai componenti del Veicolo oggetto di copertura secondo la formula sottoscritta.

L'ADESIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO È FACOLTATIVA E NON COSTITUISCE ALCUNA FORMA DI TUTELA DEL PRESTITO.

La POLIZZA "**GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**" prevede: una COPERTURA PER PERDITE PECUNIARIE

Che cos'è una polizza collettiva?

La polizza collettiva è un contratto di assicurazione stipulato da un'azienda, da un'associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti.

L'assicurazione copre tutti coloro che fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito di assicurati, in questo caso i Concessionari convenzionati da CA Auto Bank, contraente della polizza, che desiderano tutelarsi per le spese sostenute nell'ambito della garanzia post-vendita al fine di effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei Guasti occorsi ai Veicoli venduti.

In generale, gli assicurati possono:

- sopportare, in tutto o in parte, il pagamento del premio assicurativo e quindi pagare per ottenere l'Adesione;
- non sopportare, neppure in parte, il pagamento del premio e quindi ricevere la copertura gratuitamente.

NOTA BENE: Nel caso della polizza "**GARANZIA CA AUTO BANK - PERDITE PECUNIARIE**" **l'ASSICURATO PAGA integralmente il premio.**

SEZIONE 1 COPERTURE ASSICURATIVE

CAPITOLO 1 VEICOLI TERMICI, VEICOLO IBRIDO, VEICOLO IBRIDO PLUG-IN

ART. 1. VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili i veicoli usati terrestri a motore, venduti dalla Rete Convenzionata CA Auto Bank per i quali è stata rilasciata una Garanzia Convenzionale e aventi le seguenti caratteristiche:

- Un Autoveicolo terrestre a quattro ruote usato, immatricolato in Italia con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurato per il trasporto di persone e cose e con potenza del motore non superiore a 499 Kw venduto da un Concessionario/venditore Convenzionato della Rete Assicurata CA Auto Bank per il quale è stata rilasciata una garanzia commerciale.
- Un Veicolo ibrido **usato** che utilizza diverse fonti di energia separate.
- Un Veicolo ibrido plug-in **usato**: veicolo ibrido elettrico la cui batteria di trazione è progettata per essere caricata mediante collegamento a una fonte di alimentazione esterna.

Le coperture assicurative previste dalla presente Sezione del Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
2. non ricorra nessuna delle cause di esclusione;
3. il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

ART. 2. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **gli Autoveicoli usati a combustione e ibridi con meno di 4 anni dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore **ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni definite di seguito.**

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e copriuota;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5.000;
- Allarmi, autoradio, apparecchiature audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in "COSA NON È MAI GARANTITO".

Coperture specifiche per i veicoli ibridi / ibrido ricaricabile:

La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile è assicurata solo a seguito della perizia di un esperto incaricato dal Gestore.

La decisione sulla sostituzione della batteria è in capo al Gestore se la capacità della batteria raggiunge una soglia inferiore a quella consigliata dal produttore.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **gli Autoveicoli usati a combustione, ibridi oltre i 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

Per gli autoveicoli:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappo del basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico; gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto di alimentazione:** turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa di iniezione dell'aria, centralina controllo motore (no riprogrammazioni) pompa del carburante, valvola EGR, debimetro, regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, alternatore, motorino di avviamento, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacrystalli, bobina di accensione, sensore livello carburante (immerso), motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida: sistema GPS:** il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un **componente** coperto.

Coperture specifiche per i Veicoli Ibridi / Ibridi Ricaricabili:

Sono coperti in aggiunta:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.

La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile sarà coperta solo a seguito della perizia di un esperto nominato dal Gestore.

La decisione sulla sostituzione della batteria sarà in capo al Gestore se la capacità della batteria scende al di sotto delle raccomandazioni del costruttore.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per gli Autoveicoli ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Il cruscotto, le bocchette di ventilazione e i comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- Cavo di ricarica della batteria;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CAPITOLO 2 VEICOLI ELETTRICI

ART. 3. VEICOLI ASSICURABILI

Un Veicolo elettrico **usato**: veicolo azionato da un motore alimentato esclusivamente da energia elettrica.

ART. 4. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **veicoli elettrici usati con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione**.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito:

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi a esclusione della batteria di trazione con un massimale di Euro 5.000;
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **veicoli elettrici usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione**.

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi ufficiali del costruttore, resa necessaria da un guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con massimale di € 5.000), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacristalli, motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffietto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- **Assistenza alla guida:** sistema GPS: il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un componente coperto.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

E' escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per i veicoli elettrici ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie (tutti i tipi);
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- I rischi menzionati in COSA NON È MAI GARANTITO.

CAPITOLO 3 CAMPER

ART. 5. VEICOLI ASSICURABILI

- **Camper usato:** veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

ART. 6. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperti i **camper usati ibridi e termici con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del costruttore come per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito "la garanzia non copre i seguenti componenti":

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti **oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli (Art. 2):**

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli art. 2 in Formula Top ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevari);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperti **i camper usati con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, nei limiti dei tempi previsti dal costruttore come per gli Autoveicoli ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito: "la garanzia non copre i seguenti componenti".

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti **oltre alle parti meccaniche identiche a quelle** degli Autoveicoli (**art. 2) Formula Plus:**

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata (montata solo di serie dal costruttore della cellula):** Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore.

Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La garanzia non copre i seguenti componenti:

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli (art. 2) in Formula Plus ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari finestre, cancelli, porte portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/ sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

CAPITOLO 4 MOTO

ART. 7. VEICOLI ASSICURABILI

Moto usate: Veicoli a due ruote senza carrozetta categoria L3 e muniti di motore e cilindrata superiore a 50 cm cubici a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h e immatricolati in Italia.

ART. 8. LE GARANZIE

FORMULA CONTRATTUALE "TOP"

COSA È GARANTITO

Sono coperte **le Moto usate con meno di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

Il contratto copre la sostituzione o la riparazione di parti meccaniche ed elettriche del Veicolo assicurato, compresa la manodopera (sulla base dei tempi della casa costruttrice), nella misura in cui l'intervento non sia conseguente alla normale usura delle parti sulla base del chilometraggio, o il loro deterioramento a seguito di un uso anomalo del Veicolo assicurato. Ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito: "la garanzia non copre i seguenti componenti".

La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Selleria;
- telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia consecutiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la prima della condizione che si verifica esclude l'altra);
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture delle molle;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria;
- Tutti i filtri;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

FORMULA CONTRATTUALE "PLUS"

COSA È GARANTITO

Sono coperte **le Moto usate con più di 4 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti:

- **Motore:** tutte le parti interne lubrificate del blocco e della testa dei cilindri, guarnizione della testa e guarnizione della base, bilancieri, valvole (eccetto il caso in cui siano bruciate), guide, aste, punterie, alberi a camme, sistema di distribuzione, alternatore e motorino di avviamento, pompa dell'olio, pompa dell'acqua, pistoni e anelli, spinotti dei pistoni, bielle, cilindri, boccole, cuscinetti, albero motore e cuscinetti, trasmissione primaria (eccetto la frizione), carter motore (solo in seguito al guasto di un componente garantito).
- **Scatole degli ingranaggi:** ingranaggi (tranne quelli di uscita), alberi, forcelle, fermi, cuscinetti, Carter (solo se conseguenza del guasto di un componente garantito).
- **Alimentazione:** carburatore, distributore, pompa di alimentazione, iniettori (solo in caso di guasto elettrico).
- **Impianto frenante:** sensori, gruppo ABS, centralina, gruppo idraulico, centralina antislittamento.
- **Componenti elettrici:** motorino di avviamento, alternatore, centralina di accensione, centralina di iniezione, centralina di gestione della carburazione, sensori dei componenti garantiti.
- **Trasmissione:** (solo per i modelli con trasmissione secondaria cardanica), albero di trasmissione secondario, giunto cardanico, albero cardanico, coppia conica.

Inoltre, sono coperti solo i giunti necessari alla riparazione in garanzia.

La garanzia non copre i seguenti componenti:

E' escluso tutto quanto non espressamente elencato in "cosa è garantito" in Formula Plus per le Moto ed in particolare sono esclusi:

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia successiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie (ad eccezione delle batterie ad alta tensione che alimentano il sistema di trazione elettrica, che sono coperte fino a 7 anni o 70.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione, da considerare che la condizione che prima si verifica esclude l'altra);
- Fusibili;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie e i dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

CAPITOLO 5 ELEMENTI COMUNI DELLE COPERTURE

ART. 9. COSA NON E' MAI GARANTITO

- **Corrosione;**
- **Parti non sottoposte a manutenzione secondo le raccomandazioni del produttore;**
- **Guerre, rivolte, terrorismo, radiazioni nucleari;**
- **Spese di manutenzione e quelle relative all'usura del veicolo coperto;**
- **Sinistri esistenti prima della data di entrata in vigore della copertura;**
- **Eventi coperti da altri contratti assicurativi (come l'assicurazione auto);**
- **Conseguenze di una precedente errata riparazione;**
- **Interventi preventivi e la sostituzione o riparazione di componenti garantiti quando questi interventi sono causati da Usura, o quando la loro sostituzione è raccomandata come misura preventiva dal professionista dell'automobile (c.d. interventi di buona pratica) senza che sia stato dimostrato un malfunzionamento;**
- **Operazioni di pulizia, comprese quelle su parti coperte;**
- **I costi di collaudo del veicolo garantito;**
- **Danni a parti non coperte anche se causate da componenti coperti;**
- **Interventi volti a eliminare il rumore o le vibrazioni;**
- **Controlli, regolazioni e messa a punto, equilibratura delle ruote;**
- **Ricarica e aggiornamento di software o applicazioni;**
- **Riprogrammazione non necessaria per il funzionamento di un componente sostituito in garanzia;**
- **Ispezioni tecniche obbligatorie e qualsiasi anomalia rilevata durante tali ispezioni che non costituisca un evento casuale;**
- **I costi degli interventi necessari per rendere il veicolo conforme alle nuove normative, e in generale ogni forma di aggiornamento tecnico, anche se conseguente a un guasto normalmente garantito;**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Le spese per il controllo tecnico obbligatorio o volontario, nonché quelli relativi a qualsiasi anomalia riscontrata nel corso di tale controllo;
- Le spese sostenute per l'eventuale fermo del veicolo e le spese di custodia;
- Danni derivanti da un attacco informatico;
- I lubrificanti e i fluidi vari sostituiti, tranne nel caso in cui un intervento, coperto dalla garanzia, lo richieda.

ART. 10. ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i seguenti veicoli:

- 1) i veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman;
- 2) i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
- 3) i Veicoli che non presentano le caratteristiche indicate agli artt. 1, 3, 5 e 7;
- 4) i Veicoli non immatricolati in Italia;
- 5) i Veicoli destinati a noleggio;
- 6) i Veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato di persone;
- 7) i Veicoli destinati alle attività di autoscuola;
- 8) i quad;
- 9) i Veicoli adibiti a carro funebre;
- 10) i Veicoli sanitari leggeri;
- 11) i Veicoli destinati a trasporto oneroso di merci e adibiti a corriere espresso;
- 12) i Veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente a fini sportivi, corse, rally o prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- 13) i Veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- 14) i Veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o di qualità equivalente;
- 15) i Veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione del Contratto

Sono esclusi inoltre:

I danni o gli interventi risultanti e/o derivanti:

- da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia affidato a qualsiasi titolo;
- da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dalla casa costruttrice;
- dal guasto di un componente non coperto dal presente Contratto;
- da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del Veicolo, anche se effettuate dal Costruttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali della Casa Costruttrice;
- da difetti strutturali di costruzione, per i quali il Costruttore ha dato avvio a una campagna di richiamo;
- da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche del Costruttore;
- da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice dal momento della vendita del Veicolo e durante il periodo di validità della copertura;
- da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di Veicolo;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul Veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto;
- da incendio, impatto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa o circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);
- da un difetto di costruzione del Veicolo;
- da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
- da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
- da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
- dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
- dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
- da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
- da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
- i danni imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- i danni causati dal Riparatore;
- Qualsiasi danno in presenza di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo;
- i danni coperti dalla garanzia del Costruttore;
- i danni verificatisi a seguito di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine;
- i danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo;
- i danni la cui origine è anteriore alla data di effetto del presente Contratto o posteriore alla sua scadenza;
- i danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza;
- i danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul Veicolo;
- Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi l'Usura o il Deterioramento per origine.

Le presenti garanzie hanno l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento. Non sono quindi coperti:

- i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo,
- le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 11. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le garanzie si applicano ai guasti che si verificano in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, l'Assicuratore non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 12. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

Art. 12.1. - Modalità di attivazione delle coperture

L'Assicurato potrà inserire in copertura, i Veicoli venduti nel corso della durata del contratto.

La copertura assicurativa opera con riferimento a ciascuno dei Veicoli venduti dall'Assicurato e per i quali l'Assicurato abbia chiesto e ottenuto l'inserimento in copertura, e a condizione che il relativo premio sia stato pagato.

L'Assicurato potrà chiedere l'attivazione delle singole coperture per i Veicoli venduti, entro 48 ore dalla vendita del veicolo, attraverso il sistema informatico messo a disposizione online dal Contraente.

L'Assicuratore si riserva di verificare ed eventualmente negare il pagamento del sinistro qualora l'attivazione della garanzia risulti postuma alla vendita del veicolo oggetto della copertura stessa rispetto ai limiti sopra menzionati.

Il Contraente a sua volta comunica all'Assicuratore l'inserimento dei Veicoli in copertura tramite la compilazione e l'invio di tracciati informatici con le modalità e nei termini convenuti con l'Assicuratore.

ART. 13. DATA DI DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA

Art. 13.1.- Data di decorrenza della copertura

La copertura assicurativa per ciascun Veicolo inserito decorre dalla data di vendita del veicolo e avrà una durata massima di **12 mesi**.

La copertura assicurativa per ciascun veicolo decorre:

- nel caso in cui al momento della vendita del Veicolo non residui la garanzia del costruttore, la copertura opera dalla data di vendita del Veicolo e avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi;
- nel caso in cui al momento della Vendita del Veicolo sussista un residuo di garanzia del costruttore, inferiore a 12 (dodici) mesi, la copertura opera dalla scadenza di quest'ultima e potrà avere una durata mensile variabile da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi, in modo tale che la data di scadenza della copertura assicurativa coincida con il dodicesimo mese successivo alla vendita del Veicolo all'Acquirente. In ogni caso l'Assicurato pagherà comunque un premio minimo di 6 (sei) mesi di copertura indipendentemente dalla durata residua della copertura stessa.

La copertura assicurativa terminerà in ogni caso quando siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di vendita del Veicolo.

Prima di inserire il Veicolo in copertura, si raccomanda all'Assicurato di verificare il periodo residuo della Garanzia della Casa Costruttrice e le altre circostanze che possono determinare la cessazione anticipata di tale Garanzia.

Art. 13.2.- Quando e come cessano le coperture

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga.

In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione.
- c) trasferimento di proprietà del Veicolo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In tali casi, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio del periodo non goduto.

Il Premio rimarrà acquisito dall'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

Art. 13.3. - Vendita del Veicolo

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore o il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione della copertura.

ART. 14. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

Art. 14.1. - Pagamento del premio

Il Premio è dovuto dall'Assicurato in via anticipata e in un'unica soluzione con riferimento a ciascun Veicolo per il quale l'Assicurato chiede l'attivazione della copertura attraverso il sistema informatico online del Contraente entro 48 ore dalla vendita del veicolo.

L'Assicuratore si riserva di verificare ed eventualmente negare il pagamento del sinistro qualora l'attivazione della garanzia risulti postuma alla vendita del veicolo oggetto della copertura stessa rispetto ai limiti sopra menzionati.

L'importo del Premio è calcolato sulla base di quanto descritto nell'Allegato 1 e dovrà essere corrisposto dall'Assicurato contestualmente alla richiesta di attivazione della copertura per il Veicolo venduto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio determina la sospensione dell'assicurazione sino alle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene pagato all'assicuratore. Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il premio è scaduto non agisce per la riscossione.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il Premio assicurativo dovuto per la polizza perdita pecuniaria è versato alla Compagnia dal Contraente.

ART. 15. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 15.1.- Diritto di recesso dalla copertura assicurativa

DIRITTO DI RECESSO - L'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Adesione del Singolo Assicurato con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'Assicurato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 13.

Il recesso determina la cessazione della possibilità di inserimento di nuovi Veicoli in copertura.

Resta ferma la copertura assicurativa relativa a tutti i Veicoli già inseriti in copertura precedentemente alla data cessazione dell'Adesione, qualora sia stato corrisposto il relativo premio.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione il Contraente, l'Assicurato o l'Assicuratore possono recedere dalla copertura sul singolo Veicolo dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata e/o PEC.

In caso di:

- pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. L'Assicuratore tratterà il premio pagato;
- rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute.

Il Premio rimarrà acquisito dell'Assicuratore qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri

ART. 16. QUALI OBBLIGHI CI SONO

Art. 16.1. - Correttezza delle dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (art.1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

i

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.

Art. 16.2. - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Art. 16.3.- Manutenzione

La mancata esecuzione da parte del cliente dell'Assicurato delle operazioni di manutenzione ordinaria richieste dal Costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista autorizzato dal Costruttore del Veicolo.

Per non incorrere nella inoperatività della garanzia, il cliente dell'Assicurato dovrà pertanto:

- Procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- Poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal servizio tecnico.

Art. 16.4. - Frodi

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall'Assicurato o da terzi, l'Assicuratore richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

Art. 16.5. - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (art.1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, l'Assicuratore non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 17. DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

FORMALITA' DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Guasto, verificatosi nell'ambito del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, l'Assicurato o chi richiama l'intervento per conto dell'Assicurato DEVE:

immediatamente portare il Veicolo presso un Riparatore

fornire la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del Veicolo dalla data di acquisto del Veicolo e cioè la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità al piano di manutenzione della casa costruttrice L'Assicurato, o chi richiede l'intervento per conto dell'Assicurato, deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando il Gestore della Compagnia ai seguenti recapiti:

SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 50- fax +39 02 36 04 64 95

e-mail: ca-autobank.it@opteven.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato dovrà fornire:

- i propri dati identificativi;
- i dati identificativi del Veicolo;
- un recapito telefonico;
- gli estremi della Polizza;
- il luogo dove si trova il Veicolo;
- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

Nessuna prestazione effettuata senza il preventivo consenso esplicito della Compagnia sarà presa in carico.

La Compagnia non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancata fornitura di parti da parte del costruttore o del fornitore locale.

L'Assicurato o l'officina incaricata dall'Assicurato, deve usare, laddove possibile, parti di ricambio ricondizionate della Casa Costruttrice, ove non disponibili parti di ricambio originali della Casa Costruttrice a seconda della disponibilità.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro occorso all'estero, il cliente dell'Assicurato anticipa il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

Il cliente dell'Assicurato dovrà fornire all'officina riparatrice, individuata d'accordo con la Compagnia/Gestore,

- l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto;
- far pervenire alla Compagnia/Gestore tramite la piattaforma online messa a disposizione dal Gestore o tramite e-mail a ca-autobank.it@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:
 - a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
 - b) dati del cliente dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
 - c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
 - d) dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
 - e) causa del Guasto;
 - f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza RC auto, nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

L'Assicurato deve inoltre:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere;
- presentare i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (art. 1914 c.c.). Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia quest'ultimo è esonerato dall'adempimento della propria Prestazione. In tale caso, la Compagnia può ridurre o negare la Prestazione assicurativa (art. 1915 c.c.);
- b) comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza (art. 1901 c.c.);
- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazione sulle circostanze e conseguenze del Sinistro (art. 1913 c.c.), in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L'inosservanza di tale dovere esonera la Compagnia dall'obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
- d) trasmettere i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustificano l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.

In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di autorizzazione del Sinistro e al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le spese effettuate per la riparazione del Veicolo e indicante il numero di autorizzazione del Sinistro, fornito dal Servizio Tecnico.

PERIZIA IN CONTRADDITTORIO

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti

AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sui quale il diritto si fonda.

ART. 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 19. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inviati al Gestore e inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti

L'Assicurato può quindi prendere contatto con il Gestore:

MMA IARD S.A. c/o OPT EVEN - Ufficio Reclami Via Enrico Tazzoli, 6-
20154 Milano (MI) - mezzo posta;
Fax +39 02 36046495,
e-mail: MMA_reclami@opteven.com

Il Gestore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a:

IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte 111, Titolo 111, Capo 1, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

reclami già inoltrati direttamente all'Assicuratore/ Gestore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali il Gestore/l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) ;

reclami inoltrati direttamente all'Assicuratore/ Gestore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali

la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'Assicuratore o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito [www. ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: Place de Budapest, 4 – 75436 Paris Cedex 09

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 20. CORRISPONDENZA:

Ogni comunicazione nei confronti dell'Assicuratore dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

MMA IARD – Covéa Affinity

Automotive Business Development Departement
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS Cedex 9
Mail: contacts@covea-affinity.com

Ogni comunicazione nei confronti del Gestore sinistri dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti

OPTEVEN ITALIA SRL

Via Enrico Tazzoli, 6- 20154 Milano (MI),
Telefono: +39 02 87293400
e-mail: info.it@opteven.com

Ogni comunicazione nei confronti del Contraente dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti

CA AUTO BANK SPA

Corso Orbassano 367 - 10137 Torino (TO),
Telefono: +39 011 4488 203
e-mail: customer.care@ca-autobank.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Parigi - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un diritto d'accesso, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente

Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: **Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Garanzia CA Auto Bank Assistenza stradale è una polizza collettiva, stipulata da CA Auto Bank S.p.A. (Contraente) per conto dei Concessionari Venditori facenti parte della rete della Contraente (di seguito definiti Aderenti), a favore degli acquirenti dei veicoli (Assicurati) ai quale viene rilasciato un programma di garanzia per Veicoli usati.



Che cosa è assicurato?

Il contratto prevede per l'Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, per mezzo della Struttura Organizzativa.

Le prestazioni di assistenza includono:

- ✓ Soccorso stradale per guasto e incidente.
- ✓ Depannage per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere.
- ✓ Autovettura in sostituzione (solo in Italia).
- ✓ Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione.
- ✓ Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore.
- ✓ Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore.
- ✓ Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore.
- ✓ Rimpatrio del veicolo per riparazioni superiori a 5 giorni.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i Veicoli non immatricolati in Italia e con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg;
- ✗ i Veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman; nonché i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
- ✗ i Veicoli adattati al trasporto di più di 8 persone, incluso il conducente;
- ✗ i Veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente; i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia.
- ✗ i Veicoli non venduti dai Concessionari/Venditori della Rete CA Auto Bank.
- ✗ i ciclomotori, ovvero i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc;
- ✗ gli Autoveicoli con potenza del motore superiore a 499 KW;

I Veicoli adibiti anche occasionalmente:

- ✗ a fini sportivi o per qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere anche di tipo dilettantistico, o per i relativi allenamenti; a trasporto pubblico (ad esempio taxi) o a trasporto oneroso privato; a scopo di noleggio (con o senza conducente), servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere; a trasporto oneroso di merci o di persone, siano adibiti a corriere espresso; a Veicolo medici leggeri.



Ci sono limiti di copertura?

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti esclusioni:

- ! Qualora l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ! Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo;
- ! le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio;
- ! le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- ! non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato; frode o possesso illegale del veicolo; abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; tentato suicidio o suicidio.

Inoltre sono previsti i seguenti limiti:

- ! le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura;
- ! le prestazioni Spese d'albergo, Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, Recupero del veicolo riparato sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
- ✓ La prestazione di Assistenza "Autovettura in sostituzione" vale unicamente in Italia. La prestazione "Rimpatrio del Veicolo" vale unicamente nei paesi esteri sopra indicati.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** il Contraente, l'Aderente e l'Assicurato hanno il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla Compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, l'Aderente ha l'obbligo di pagare il premio.
- **Nel corso del contratto:** il Contraente, l'Aderente e/o l'Assicurato hanno il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che l'Officina completi e firmi il libretto ad ogni intervento.
- **In caso di sinistro:** denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi. L'Assicurato deve, inoltre, darne avviso alla Compagnia secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione e comunicare alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo.



Quando e come devo pagare?

- Il premio assicurativo è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione, per il periodo di copertura assicurativa prescelto. Le modalità previste di pagamento da parte dell'Aderente sono quelle previste dal Contraente.
- Non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento.
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Ciascun veicolo deve essere inserito in copertura dall'Aderente tramite inserimento nella piattaforma del Contraente.
- La copertura assicurativa per ciascun Veicolo inserito, avrà una durata massima di 12 mesi.
- La copertura assicurativa per ciascun veicolo decorre:
 - dalla data di acquisto del veicolo, se a tale data non residui la garanzia del costruttore;
 - dalla data di scadenza dell'eventuale residuo di garanzia del costruttore (inferiore a 12 mesi);
- La copertura assicurativa terminerà in ogni caso in ogni caso quando siano decorsi 12 mesi dalla data di vendita del Veicolo.
- La copertura assicurativa decadrà con effetto immediato in caso di furto o danno totale occorso al veicolo e in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

- In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dalla copertura sul singolo Veicolo dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata o mediante PEC. In caso di rifiuto del sinistro, la Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto al netto delle spese sostenute. Il Premio rimarrà acquisito dalla Compagnia qualora, durante il periodo di copertura sul singolo Veicolo, siano stati pagati uno o più Sinistri.

Assicurazione Assistenza Stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Opteven Assurances S.A.
Prodotto: Garanzia CA Auto Bank - Assistenza Stradale

opteven

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/09/2023, ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Sede secondaria in Italia, Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 02/87293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 10, rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria con cui sarà concluso il contratto in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531, tel. +39 0287293411; sito internet: www.opteven.it; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris, Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 45.512.481,00, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 86.646.099,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SCFR) è disponibile sul sito dell'impresa <https://www.opteven.com/mentions-legales>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 31,413 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 9,911 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 63,121 Mln €.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 201%.

Al Contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla descrizione delle garanzie, non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa rispetto alle garanzie prestate, descritte nel DIP Danni, è rapportato ai massimali di seguito indicati in relazione ai singoli eventi assicurati.

- Soccorso stradale: fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.
- Depannage
- Autovettura in sostituzione (solo in Italia):
 - o in caso di guasto: 5 giorni consecutivi;
- Taxi/Spese di trasferimento (per ogni Sinistro): € 100,00 IVA inclusa.
- Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore:
 - o € 100,00 IVA inclusa per notte e per persona,
 - o € 500,00 IVA inclusa per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio (in Italia e all'Estero): € 260,00 IVA inclusa.
- Recupero del veicolo riparato in Italia e all'Estero.
- Rimpatrio del Veicolo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Per attivare le prestazioni oggetto di garanzia, l'Assicurato deve prontamente comunicare il sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del medesimo. In caso di sinistro, è necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti recapiti telefonici: 800 772538 dall'Italia e +39 02 24128453 dall'Estero In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà contattare tale struttura tramite fax al n. +39 02/24128245.
	Assistenza diretta/in convenzione: sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia
	Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione, ivi compreso il diritto alla Prestazione assicurativa, si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	La formulazione da parte dell'Aderente e dell'Assicurato di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (ad es. in relazione all'anzianità del veicolo) possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, comportandone la perdita totale o parziale o, in caso di dichiarazione rilasciata con dolo o colpa grave, l'annullamento del Contratto.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Rimborso	Non sono previsti casi di rimborso del premio per il periodo di assicurazione non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	In caso di mancato pagamento del Premio da parte del Contraente la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15° giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio. La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.</i>
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo *Garanzia CA Auto Bank Assistenza stradale* è una polizza collettiva ad adesione facoltativa.

È rivolto ai Clienti dei Concessionari Venditori della rete CA Autobank S.p.A. che acquistano:

- un Autoveicolo usato con potenza inferiore a 499KW e peso complessivo a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, immatricolato in Italia;
- un Motoveicolo immatricolato in Italia;
- un Veicolo Commerciale Leggero con peso complessivo a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, immatricolato in Italia;
- un Camper usato, adattati al trasporto massimo di 7 persone, incluso il conducente, immatricolato in Italia;

e che abbiano interesse a coprire i rischi che potrebbero insorgere in occasione di un viaggio.



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti la Polizza potranno essere inoltrati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a: OPT EVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI); Fax + 39 02 36046495; e-mail: reclami.it@opteven.com. Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i> È inoltre facoltà del reclamante rivolgersi all'autorità del Paese d'origine della Compagnia, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris, Francia.


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
ASSISTENZA STRADALE

GARANZIA CA AUTOBANK
ASSISTENZA STRADALE



Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
- il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Glossario
- Modulo di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto assicurativo.

Il Contraente deve prendere visione del Set Informativo prima della sottoscrizione.

Edizione: Settembre 2023

POLIZZA COLLETTIVA NR. RSA23CAAB003

Polizza facoltativa non connessa a mutui e/o finanziamenti

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

OPTEVEN ASSURANCES S.A, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R.

Sede legale: 10 rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne (Francia) - 379 954 886 RCS Lyon.

Sede Secondaria in Italia: Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano (MI) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 - REA MI - 21215301 - Tel: 02 87293411 Fax: 02 36046495
PEC: opteven_assurances@legalmail.it

opteven

La polizza Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale è un contratto in forma collettiva, stipulata da CA Auto Bank S.p.A., in qualità di Contraente, per conto dei Concessionari Venditori convenzionati alla rete di CA Auto Bank e a favore degli acquirenti dei veicoli ai quale viene rilasciato un programma di garanzia per Veicoli usati, che prevede per l'Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, erogato per mezzo della Struttura organizzativa.

Il costo è interamente sostenuto dal Concessionario Venditore, in qualità di Aderente.

Le Condizioni generali di assicurazione sono suddivise in:

- Sezione 1: COPERTURE ASSICURATIVE
- Sezione 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
- Sezione 3: GESTIONE DEI SINISTRI

Per agevolare la comprensione del Contratto, la Compagnia ha utilizzato il più possibile un linguaggio semplice e chiaro. L'Assicurato troverà evidenziate mediante l'utilizzo di icone riconoscibili le:

#PRESTAZIONI ASSICURATIVE:

- **ASSISTENZA STRADALE**



#LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**



L'Assicurato dovrà porre particolare attenzione

- alle parole con iniziale Maiuscola, le cui definizioni si trovano nel glossario;
- alle frasi e parole indicate in grassetto, su cui è richiamata l'attenzione dell'Assicurato;
- ai riferimenti normativi inclusi nel testo delle condizioni, ad esempio:

- ▶ **art. 1915 c.c.** In questo caso, per comprenderne meglio il contenuto, l'Assicurato dovrà leggere l'articolo delle Condizioni insieme con la norma di legge richiamata.

GLOSSARIO.....	pag. 1 di 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	pag. 3 di 14
Art. 1. Che tipo di polizza è Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale.....	pag. 3 di 14
SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 3 di 14
Art. 2. Che cosa è assicurato	pag. 3 di 14
Art. 3. Prestazioni.....	pag. 4 di 14
Art. 4. Che cosa non è assicurato	pag. 7 di 14
Art. 5. Quali sono i limiti delle coperture	pag. 7 di 14
Art. 6. Dove valgono le coperture	pag. 8 di 14
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA	pag. 8 di 14
Art. 7. Quando cominciano le coperture e quando finiscono	pag. 8 di 14
Art. 8. Quando e come è possibile pagare	pag. 9 di 14
Art. 9. Quando e come è possibile recedere dalla polizza.....	pag. 9 di 14
Art. 10. Quali obblighi ci sono	pag. 10 di 14
Art. 11. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 10 di 14
Art. 12. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	pag. 11 di 14
Art. 13. Come comunicare con la Compagnia	pag. 11 di 14
SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI.....	pag. 12 di 14
Art. 14. Denuncia del Sinistro e modalità di determinazione del danno.....	pag. 12 di 14
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 13 di 14
ALLEGATO A - PREMI	
ALLEGATO B - COMUNICAZIONE DI VEICOLO SOTTORISCHIO	

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione.

ADERENTE

la persona giuridica che ha aderito alla polizza collettiva. Indica il Concessionario Venditore, facente parte della Rete CA Auto Bank, che offre una garanzia commerciale sui veicoli venduti e che sopporta l'onere del pagamento del premio.

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal presente Contratto. Indica il Cliente del Concessionario Venditore, facente parte della Rete CA Auto Bank, che beneficia di una garanzia commerciale.

ASSISTENZA

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Compagnia all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

AUTOVEICOLO

il veicolo usato, immatricolato in Italia, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurato per il trasporto di persone e cose e con potenza del motore non superiore a 499 Kw nonché venduto da un Convenzionato della Rete Assicurata CA Auto Bank per il quale è stata rilasciata una garanzia commerciale.

CAMPER

il veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato per essere adibito al trasporto e all'alloggio di persone, come definito dall'art. 54 lettera m) del Codice della Strada.

COMPAGNIA/SOCIETÀ

OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.

COMUNICAZIONE DI VEICOLO SOTTORISCHIO

Documento tramite il quale il Contraente comunica alla Compagnia, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 7.2, la volontà di estendere le coperture assicurative previste dalla Polizza in relazione al Veicolo Usato di proprietà dell'Assicurato.

CONCESSIONARIO VENDITORE/RIVENDITORE

il soggetto rivenditore di Veicoli Usati, facente parte della Rete CA Auto Bank, che aderisce alla presente polizza collettiva.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente, dell'Aderente o dell'Assicurato.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nell'ambito della presente polizza il Contraente è CA Auto Bank S.p.A. con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino P.IVA 08349560014 che stipula l'assicurazione per conto della propria clientela che acquista un Veicolo presso un Concessionario Venditore.

CONTRATTO

contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a fornire l'Assistenza all'Assicurato in caso di un evento coperto dalla presente polizza.

CONSTRUTTORE

casa produttrice del Veicolo.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DIP DANNI

documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017.

DIP AGGIUNTIVO DANNI

documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Ivass 41/2018.

EVENTO

si intende il Guasto, l'incidente, il furto totale, tentato e/o parziale, la rapina tentata e/o parziale, l'incendio, la foratura, la perdita o rottura chiavi, la mancanza carburante, l'errato rifornimento.

GARANZIA COMMERCIALE/CONVENZIONALE

documento che indica l'ambito della garanzia offerta dal Concessionario al Proprietario del Veicolo, secondo quanto previsto dalla legge in tema di garanzia post vendita di beni al consumo ovvero dal contratto di garanzia stipulato tra Concessionario e Proprietario del Veicolo.

GARANZIA ESTERNA

qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui alla Sezione 1 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GUASTO

il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti che rendono impossibile il suo utilizzo in condizioni normali, tale da rendere il Veicolo non marciante. Non rientrano nella definizione di Guasto:

- (i) i danni che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedirne la marcia;
- (ii) il fermo del veicolo determinato da richiami della Casa Costruttrice, nonché da operazioni di manutenzione, controllo, montaggio di accessori, interventi di riparazione della carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento del Veicolo.

Sono inoltre esclusi dalla copertura i casi di fermo del veicolo derivanti da mancata manutenzione nonché i casi di mancanza di carica alla batteria per i Veicoli elettrici.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONE

persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto, da parte della Compagnia di mandato all'incasso del Premio.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

MASSIMALE

somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza.

MODULO DI ADESIONE

il documento predisposto dalla Compagnia, contenente la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo, che deve essere sottoscritto dall'Aderente dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

MODULO DI POLIZZA

il documento sottoscritto dal Contraente e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

MOTO

i veicoli a due ruote, senza carrozetta (categoria L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli; i motocicli devono essere immatricolati in Italia.

OFFICINA

officina più vicina al luogo dell'evento in grado di effettuare la riparazione.

OPTEVEN

il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES (la Compagnia).

PIANO DI REVISIONE E MANUTENZIONE

l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.

POLIZZA/CONTRATTO

il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

PREMIO

la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all'Intermediario di Assicurazione, dovuta alla Compagnia dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

l'insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.

RETE CONVEZIONATA

Rete convenzionata con CA Auto Bank, compresi i Centri autorizzati per le riparazioni (autofficina o service).

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

percentuale dell'indennizzo dovuto all'Assicurato che rimane a carico dell'Assicurato stesso.

SET INFORMATIVO

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Polizza.

SINISTRO

evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico Sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

VALORE COMMERCIALE

è il prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla pubblicazione Eurotax Blu.

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO

i veicoli destinati al trasporto di cose immatricolati in Italia e con un peso a pieno carico massimo consentito di 3.500 Kg.

VEICOLO

s'intendono gli Autoveicoli, le Moto, i Camper e i Veicoli Commerciali Leggeri che siano venduti dai Concessionari Venditori della Rete Convenzionata da CA Auto Bank e immatricolati in Italia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: settembre 2023.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

ART. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale

La polizza *Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale* è un contratto in forma collettiva, stipulata da CA Auto Bank S.p.A., in qualità di Contraente, per conto dei Concessionari Venditori (Aderenti) convenzionati alla rete di CA Auto Bank e a favore degli acquirenti dei veicoli ai quale viene rilasciato un programma di garanzia per Veicoli usati, che prevede per l'Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, erogato per mezzo della Struttura organizzativa.

L'ASSICURATO NON SOPPORTA, NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE, IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO.

La polizza *Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale* prevede:

- una COPERTURA PER ASSISTENZA STRADALE 

Che cos'è una polizza collettiva?

La polizza collettiva è un contratto di assicurazione stipulato da un'azienda, da un'associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti.

L'assicurazione copre tutti coloro i quali fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito di assicurati, in questo caso i clienti del Concessionario Venditore, Aderente alla Polizza e facente parte della Rete Convenzionata del Contraente, che acquistano un Veicolo usato.

Gli assicurati possono:

- sopportare, in tutto o in parte, il pagamento del premio assicurativo;
- non sopportare, neppure in parte, il pagamento del premio.

Nel caso della polizza *Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale* l'Assicurato NON sopporta neppure in parte il pagamento del premio.

SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 2. CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1. COPERTURE ASSICURATIVE

Il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo.

L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.

Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa (► art. 14.1)

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il Servizio di Assistenza Telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.

In caso di guasto o altro evento rientrante nell'oggetto della copertura, l'Assicurato dovrà contattare tempestivamente la Struttura Organizzativa e non dovrà utilizzare il Veicolo al fine di non aggravarne il danno.

Il diritto all'Assistenza fornito dalla Struttura Organizzativa viene meno qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura stessa al verificarsi dell'evento.



In cosa consiste la copertura Assistenza stradale?



Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati negli articoli che seguono.

ART. 2.2. VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili i veicoli terrestri a motore, immatricolati in Italia, aventi le seguenti caratteristiche:

- Autoveicoli alimentati a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, a GPL di primo impianto o installato secondo gli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dal Costruttore prima dell'inserimento del Veicolo in copertura, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg;
- Motocicli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai motocicli anche i tricicli;
- Camper aventi una speciale carrozzeria ed attrezzato per essere adibito al trasporto e all'alloggio di persone, come definito dall'art. 54 lettera m) del Codice della Strada;
- Veicoli Commerciali Leggeri destinati al trasporto di cose immatricolati in Italia e con un peso a pieno carico massimo consentito di 3.500 Kg.

I Veicoli dovranno essere in regola con Piano di Revisione e Manutenzione (ovvero l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.)

Possono beneficiare dei servizi offerti dal presente Contratto i Veicoli privati o commerciali destinati a uso privato o professionale, venduti dal Concessionario Venditore che concede la Garanzia commerciale, salvo gli utilizzi indicati di seguito.

ART. 3. PRESTAZIONI

Art. 3.1. SOCCORSO STRADALE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione sul posto o per il traino del veicolo in caso di immobilizzo.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di 50 km dal luogo di immobilizzo del veicolo e fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore.

L'eventuale eccedenza chilometrica per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente da circolazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

Art. 3.2. DEPANNAGE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione del Veicolo sul posto.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".



In cosa consiste?



In cosa consiste?



**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

In cosa consiste ?

Art. 3.3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

Messa a disposizione di autovettura sostitutiva a noleggio in caso di immobilizzazione del Veicolo sul territorio italiano.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore certificate dal Riparatore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.

**Limitazioni e massimali:**

la Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di **5 giorni** consecutivi.

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

In cosa consiste ?

Art. 3.4. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

Pagamento di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra destinazione partendo dalla sede del Rivenditore/Riparatore.

In particolare...

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.

**Limitazioni e massimali:**

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

In cosa consiste ?

Art. 3.5. SPESE D'ALBERGO

Rimborso delle spese di albergo in caso di fermo del Veicolo per riparazione superiore alle 24 ore. La copertura opera SOLO ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

**Limitazioni e massimali:**

la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

*In cosa consiste ?***ART. 3.6. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Prenotazione di viaggio (treno, aereo o taxi) per rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio. La Copertura opera, in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**Limitazioni e massimali:**

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di € 260,00 (IVA inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

*In cosa consiste ?***ART. 3.7. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Prenotazione di viaggio (treno o aereo) per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Copertura, opera in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trova ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora in seguito a guasto, il veicolo rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

**Limitazioni e massimali:**

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).

*In cosa consiste ?***ART. 3.8. RIMPATRIO DEL VEICOLO**

Organizzazione del rimpatrio del Veicolo in Italia. La Copertura opera SOLO all'estero,

In particolare...

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato all'estero per il solo guasto e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, provvederà al rimpatrio del Veicolo dal luogo dove è ricoverato fino al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

**Limitazioni e massimali:**

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del guasto al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

Qualora il valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

ART. 4. CHE COSA NON È ASSICURATO**ART. 4.1. VEICOLI ED USI NON ASSICURABILI**

La copertura Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale inoltre non opera con riferimento a:

- i Veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.2;
- i Veicoli non immatricolati in Italia;
- i Veicoli nuovi;
- i Veicoli delle marche: Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Corvette, Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Noble, Porsche, Rolls Royce, Spyker, Ssangyong, Tesla, Trabant, TVR, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman;
- i Veicoli destinati a noleggio;
- i Veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato di persone;
- i Veicoli destinati alle attività di autoscuola;
- i quad;
- i Veicoli adibiti a carro funebre;
- i Veicoli sanitari leggeri;
- i Veicoli destinati a trasporto oneroso di merci e adibiti a corriere espresso;
- i Veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente a fini sportivi, corse, rally o prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i Veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i Veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i Veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o di qualità equivalente;
- i Veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione del Contratto;
- i Veicoli che al momento della vendita del Veicolo all'Assicurato siano ancora coperti da una Garanzia della Casa Costruttrice superiore a 11 mesi.

ART. 5. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE**ART. 5.1. ESCLUSIONI**

Ferme restando le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 2.2 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'indennizzo è escluso qualora

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo.
- l'Evento denunciato, indipendentemente dalla causa, si sia verificato in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione;
- l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le esclusioni e le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.2.

**ART. 5.2. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.

ART. 6. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati:

Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Ferma restando l'estensione territoriale della Polizza di cui al paragrafo precedente, alcune garanzie rientranti nella copertura Assistenza prevedono specifiche limitazioni territoriali per cui si rinvia alle singole garanzie.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, la Compagnia non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).

**SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA****ART. 7. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO****ART. 7.1. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE**

L'Aderente potrà inserire in copertura, i Veicoli venduti nel corso della durata del contratto.

La copertura assicurativa opera con riferimento a ciascuno dei Veicoli venduti dall'Aderente e per i quali abbia chiesto e ottenuto l'inserimento in copertura, e a condizione che il relativo premio sia stato pagato.

L'Aderente potrà chiedere l'attivazione delle singole coperture per i Veicoli venduti, entro 48 ore dalla vendita del veicolo, attraverso il sistema informatico messo a disposizione online dal Contraente.

La Compagnia si riserva di verificare ed eventualmente negare il pagamento del sinistro qualora l'attivazione della garanzia risulti postuma alla vendita del veicolo oggetto della copertura stessa rispetto ai limiti sopra menzionati.

Il Contraente a sua volta comunica alla Compagnia l'inserimento dei Veicoli in copertura tramite la compilazione e l'invio di tracciati informatici con le modalità e nei termini convenuti con la Compagnia.

ART. 7.2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

La copertura assicurativa per ciascun Veicolo inserito decorre dalla data di vendita del veicolo e avrà una **durata massima di 12 mesi**.

La copertura assicurativa per ciascun Veicolo decorre:

- **nel caso in cui al momento della consegna del Veicolo non residui una garanzia del Costruttore:** dalla data di consegna del Veicolo e potrà avere una durata pari a 12 (dodici) mesi;
- **nel caso in cui al momento della consegna sussista un residuo di garanzia del Costruttore, inferiore a 12 (dodici) mesi:** dalla scadenza di quest'ultima e potrà avere una durata mensile variabile da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi, in modo tale che la data di scadenza della copertura assicurativa coincida con il dodicesimo mese successivo alla vendita del Veicolo al cliente. In ogni caso l'Aderente pagherà comunque un premio minimo di 6 (sei) mesi di copertura indipendentemente dalla durata residua della copertura stessa



La copertura assicurativa terminerà in ogni caso quando siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di vendita del Veicolo.

La copertura assicurativa decadrà con effetto immediato in caso di:

- furto;
- danno totale occorso al veicolo;
- in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo.



Prima di inserire il Veicolo in copertura, si raccomanda all'Aderente di verificare il periodo residuo della Garanzia della Casa Costruttrice e le altre circostanze che possono determinare la cessazione anticipata di tale Garanzia.

ART. 7.3. QUANDO E COME CESSANO LE COPERTURE

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di **distruzione** del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga. In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

In tali casi, l'Aderente non ha diritto alla restituzione del Premio già versato.

Il Premio rimarrà acquisito dalla Compagnia qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

ART. 7.4. VENDITA DEL VEICOLO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione del contratto.



ART. 8. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

ART. 8.1. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è dovuto dall'Aderente in via anticipata e in un'unica soluzione con riferimento a ciascun Veicolo per il quale l'Aderente chiede l'attivazione della copertura attraverso il sistema informatico online del Contraente entro 48 ore dalla vendita del veicolo. La Compagnia si riserva di verificare ed eventualmente negare il pagamento del sinistro qualora l'attivazione della garanzia risulti postuma alla vendita del veicolo oggetto della copertura stessa rispetto ai limiti sopra menzionati.

L'importo del Premio è calcolato sulla base di quanto descritto nell'Allegato 1 e dovrà essere corrisposto dall'Aderente contestualmente alla richiesta di attivazione della copertura per il Veicolo venduto.



Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio determina la sospensione dell'assicurazione sino alle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene pagato all'assicuratore. Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto non agisce per la riscossione.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Aderente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Aderente.

L'ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (► art. 2952 c.c.).

Il Premio assicurativo dovuto per la copertura Assistenza è versato alla Compagnia dal Contraente.



ART. 9. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA

ART. 9.1. DIRITTO DI RECESSO

La Compagnia ha facoltà di recedere dall'Adesione del singolo Aderente con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'altra parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, secondo le modalità indicate all'art. 13.

Il recesso determina la cessazione della possibilità di inserimento di nuovi Veicoli in copertura.

Resta ferma la copertura assicurativa relativa a tutti i Veicoli già inseriti in copertura precedentemente alla data cessazione del Contratto, qualora sia stato corrisposto il relativo premio.

ART. 9.2. DIRITTO DI RECESSO DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Compagnia, inoltre, ha facoltà di recedere dall'Adesione del singolo Assicurato con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'Assicurato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 13.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione il Contraente, l'Aderente, l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dalla copertura sul singolo Veicolo dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

In caso di:

- pagamento della Prestazione, l'Assicurato non ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. La Compagnia tratterà il premio pagato;
- rifiuto della Prestazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute.



Il Premio rimarrà acquisito dalla Compagnia qualora, durante il periodo di copertura, siano stati pagati uno o più Sinistri.

ART. 10. QUALI OBBLIGHI CI SONO

ART. 10.1. CORRETTEZZA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (► artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.



ART. 10.2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (► art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.



ART. 10.3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E MANUTENZIONE

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione porterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista autorizzato dal Costruttore del Veicolo.

ART. 10.4. FRODI

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli **fraudolenta** o siano **usati mezzi o espedienti fraudolenti** dall'Assicurato o da terzi, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

ART. 10.5. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (► art. 1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.



La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.

ART. 11. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 11.1. FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

ART. 11.2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- OPT EVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI) – mezzo posta;
- Fax +39 02 36046495,
- e-mail: reclami.it@opteven.com



In cosa consiste?

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il **termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo**.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- **reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

- **reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o **ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

- a) **la mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

- b) **la negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 12. LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 13. COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI)

Telefono: +39 02 87293411 | Fax +39 02 36046495

e-mail: info.it@opteven.com

PEC: opteven_assurances@legalmail.it



SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI**ART. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO****ART. 14.1. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA**

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 772538 dall'Italia
e +39 02 24128453 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometraggio del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), tel +39 0287293411 – e-mail: info.it@opteven.com.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e al Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018 è fornita al Contraente e all'Assicurato (di seguito anche "Interessato") al fine di informarlo in merito al trattamento che riguarda i suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Interessato - tel. +39 02 87293411 - info.it@opteven.com.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo mydata@opteven.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è svolto in modo lecito, compatibile e limitatamente alle finalità perseguite dal Titolare del trattamento, fondandosi sulle le basi giuridiche indicate di seguito.

Nello specifico, il trattamento dei dati personali è:

- necessario per lo **svolgimento dell'attività assicurativa** da parte del Titolare del trattamento e di tutte le attività funzionali alla conclusione e all'esecuzione del contratto. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati in base alla necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) del GDPR. La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte o a cui ha aderito;
- finalizzato all'**adempimento di obblighi normativi** e regolamentari, ad esempio in materia distributiva (gestioni sinistri, e reclami), amministrativa (gestione dei pagamenti) antiriciclaggio e fiscale, cui il Titolare del trattamento è tenuto in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;
- orientato anche allo **svolgimento di attività commerciali e di marketing**, solo su espresso consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR. In questo contesto, si rammenta che l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, tuttavia la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della stessa.
- finalizzato all'occorrenza alla **tutela in fase giudiziaria** dei diritti e degli interessi del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal Titolare del trattamento verranno trattati i seguenti dati personali riferibili all'Interessato:

- 1) **Dati comuni:** dati identificativi (ad esempio nome e cognome), dati di contatto (come indirizzo di residenza e di posta elettronica) e dati bancari;
- 2) **Dati appartenenti a categorie particolari:** tali dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base del consenso esplicito reso dall'Interessato.

Il trattamento potrà essere svolto in forma manuale o tramite modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potrebbero essere trasmessi e trattati:

- I soggetti che si occupano della fase distributiva del prodotto;
- se necessario, altri assicuratori e riassicuratori;
- alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven.

I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti soltanto all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto assicurativo con l'Interessato in base al legittimo interesse del Titolare di poter tutelare il proprio diritto di difesa nell'ipotesi di controversia giudiziaria.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno, nel caso in cui l'Interessato abbia dato esplicito consenso per il trattamento a fini commerciali e di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali dispongono della facoltà di esercitare in qualunque momento e nei limiti di seguito riportati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso ai dati personali:** l'Interessato potrà chiedere se sia in corso un trattamento dei propri dati personali, ottenendo l'accesso agli stessi e le informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari dei dati stessi, al periodo di conservazione, all'esistenza del diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla opposizione e alla limitazione dei dati, nonché alla possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.
- **Diritto alla rettifica:** l'Interessato può richiedere al Titolare che i propri dati personali vengano rettificati, se inesatti ovvero integrati se incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** la cancellazione dei dati personali dell'interessato potrà essere accordata qualora tali dati non siano più utili per perseguire le finalità sopra indicate, in caso di revoca del consenso al trattamento e di opposizione al trattamento. I dati personali dovranno inoltre essere cancellati se interviene un obbligo legale in tal senso, cui il Titolare è soggetto oppure se trattati illecitamente.
- **Diritto alla limitazione del trattamento:** nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del Regolamento l'Interessato potrà chiedere che il trattamento dei suoi dati personali venga limitato. In questa circostanza il Titolare potrà trattare i dati salvo che per la conservazione degli stessi, con il consenso dell'Interessato ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di interesse pubblico.
- **Diritto all'opposizione:** sarà possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati personali, se lo stesso sia fondato su un interesse legittimo. Tale diritto di opposizione potrebbe non essere accordato nel caso in cui prevalga un motivo legittimo del Titolare, ovvero se i dati siano necessari all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritto alla portabilità:** l'Interessato ha diritto ad ottenere i propri dati personali forniti al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto di revoca:** l'Interessato può revocare il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali, qualora il consenso stesso costituisca la base giuridica del trattamento. In ogni caso rimane lecito il trattamento dei dati personali effettuato prima della revoca. Nello specifico l'Interessato potrà revocare il consenso dei dati forniti per finalità promozionali e di marketing.

Si informa inoltre l'Interessato che potrà proporre reclamo dinnanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali.

L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGATO A - PREMI

PREMI POLIZZA *Garanzia CA Auto Bank Assistenza Stradale*

Veicoli	DURATA IN MESI	PREMI LORDI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VEICOLI	da 1 a 6	10,82 €
	7	12,63 €
	8	14,43 €
	9	16,24 €
	10	18,04 €
	11	19,84 €
	12	21,51 €

I Premi indicati sono comprensivi dell'imposta sui premi assicurativi nella vigente misura del 10%.

Il Contraente

Data e Luogo _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B – COMUNICAZIONE DI VEICOLO SOTTORISCHIO

L'Aderente, per il tramite del Contraente, per ogni Veicolo per il quale effettui una comunicazione di Veicolo sottorischio, dovrà fornire i seguenti dati:

1. **DATI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO**
 - a) Nome e Cognome (o ragione Sociale in caso di Società)
 - b) Indirizzo completo (via, località, CAP e provincia)
 - c) Recapiti telefonici (fisso o mobile)
 - d) E-mail
2. **DATI DEL VEICOLO**
 - a) Marca, modello, versione
 - b) Data di prima immatricolazione – risultante dal libretto di circolazione – ancorché effettuata all'estero
 - c) Targa
 - d) Cilindrata
 - e) Potenza espressa in KW
 - f) Alimentazione
 - g) Numero del telaio
 - h) Chilometraggio al momento dell'inserimento
 - i) Data di consegna del veicolo
 - j) Eventuale data di scadenza della garanzia contrattuale della casa costruttrice
3. **DATI DEL SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA**
 - a) Tipologia di programma prescelto
 - b) Durata in mesi
 - c) Data inizio del servizio
 - d) Data di scadenza

ASSISTENZA STRADALE

24 h su 24 - 7 giorni su 7

Per l'Italia

Numero Verde

800 772538

Per l'Estero

Tel. +39 02 24128453

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli 6
20154 MILANO (MI)
Tel : +39 02 87293411

www.opteven.it

The logo for Opteven features the word "opteven" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "v" is stylized with a thick orange diagonal stroke that extends upwards and to the right, crossing the top of the "v" and ending above the "e".

opteven